

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.2 del 2014

NUOVO REGIME DEI MINIMI

L'articolo 27 del Decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011 n.111, ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2012, il "**Nuovo regime dei contribuenti minimi**". Tale Decreto, ha modificato il vecchio regime fiscale agevolato introdotto con la Legge 24 dicembre 2007 n.244 ed in vigore dal 1° gennaio 2008 in ordine sia ai requisiti d'accesso che di permanenza al medesimo.

Tra le novità introdotte dal *Nuovo regime dei minimi* le più importanti fanno riferimento alla durata limitata nel tempo del regime, trasformatosi da regime naturale a regime transitorio, ma soprattutto alla **riduzione dell'imposta sostitutiva** che passa dal 20%, come previsto dal vecchio regime, al 5%.

1. Requisiti di accesso al Nuovo regime fiscale di vantaggio

Dal 1° gennaio 2012 possono accedere al nuovo regime fiscale di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un'attività di impresa arte o professione e che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007 i quali **possiedono**, o possedevano al momento di inizio dell'attività, **sia** i requisiti stabiliti per il regime degli **ex minimi**, **sia** i requisiti previsti per il **Nuovo regime di vantaggio**.

Requisiti già previsti dal regime degli ex minimi (Legge 24 dicembre 2007 n.244)

I contribuenti che **possono accedere** al Nuovo regime dei minimi sono le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che nell'anno solare precedente:

- ✓ hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

Roma – Via Rocca Priora, 6
Tel. 06/ 64 80 32 46
e-mail: a.dinami@studiodinami.com
Pec: antonio.dinami@legalmail.it

Palmi (RC) – Via Rilievo, 65
Tel. 0966/ 45637
e-mail: a.dinami@studiodinami.com
Pec: antonio.dinami@legalmail.it

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

- ✓ non hanno effettuato cessioni all'esportazione;
- ✓ non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- ✓ non hanno erogato somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;

e nel triennio solare precedente:

- ✓ non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Non possono accedere al Nuovo regime dei minimi le persone fisiche che:

- ✓ a causa di un mutamento dell'attività, rientrano in uno dei regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- ✓ trasferiscono la propria residenza all'estero;
- ✓ a causa di un mutamento dell'attività, effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- ✓ acquisiscono partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza, ovvero in associazioni professionali.

Ulteriori requisiti previsti dal Nuovo regime di vantaggio (Decreto legge 6 luglio 2011 n.98)

Come da nuove disposizioni, per poter accedere al Nuovo regime dei minimi **occorre inoltre** che:

- ✓ nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- ✓ l'attività da esercitare non costituisca in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

- ✓ nel caso in cui venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio non superi 30.000 euro.

In merito ai requisiti di cui sopra è da tenere in considerazione il fatto che *“la qualità di socio in società personali o di capitale non è di per se causa ostativa per l'adozione del regime agevolato. Pertanto occorrerà fare riferimento all'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Quindi, se il soggetto è stato socio accomandante di S.a.s. o socio in S.r.l., egli potrà ugualmente usufruire del regime agevolato purchè non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, dopo il conferimento di solo capitale”*.

2. Agevolazioni fiscali

I contribuenti che applicano il nuovo regime dei minimi sono soggetti ad un'**imposta sostitutiva** dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%.

Inoltre sono soggetti a numerose semplificazioni, ovvero non sono tenuti ai seguenti adempimenti:

- ✓ liquidazione e versamento dell'Iva;
- ✓ presentazione della comunicazione annuale e della dichiarazione Iva;
- ✓ versamento e dichiarazione Irap;
- ✓ comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore;
- ✓ comunicazioni di cui al cosiddetto spesometro;
- ✓ comunicazione delle operazioni con Paesi *black list*.

Infine, i contribuenti non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l'Iva assolta sugli acquisti nazionali e comunitari e sulle importazioni.

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

3. Durata del regime

Il regime può essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui ha inizio l'attività e per i quattro periodi di imposta successivi.

Coloro che allo scadere dei cinque anni non hanno ancora compiuto 35 anni d'età, possono prolungare l'applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

4. Uscita dal regime

La disapplicazione o uscita dal regime può avvenire:

- per **opzione**, ossia volontariamente si opta per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'Iva nei modi ordinari tramite comportamento concludente e successiva comunicazione o, in caso di inizio attività, quando non si intende fruire del nuovo regime;
- per **legge**, ossia al venir meno dei requisiti previsti nel punto 1 di cui sopra.

Il regime fiscale di vantaggio può cessare anche a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo.

Data

03/03/2014

Firma

Antonio Dinami